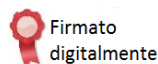


Pubblicato il 21/06/2023

00374 2023 N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00353/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 353 del 2021, proposto da Movimento Nazionale Liberi Farmacisti, Vincenzo Devito, Unione Nazionale dei Farmacisti Titolari di Sola Parafarmacia – Unaftisp, Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane (Fnpi), Davide Giuseppe Gullotta, Cinzia Giulia Carizi, Parafarmacia Carizi Dott. Cinzia, Francesca Paci, Parafarmacia Big Farma di Dott.ssa Paci Francesca, Rosaria Laguardia, Parafarmacia Gocce di Salute, Roberta Barocci, Parafarmacia Nevola di Barocci Roberta di Corinaldo, Giulia Marinsalta, Parafarmacia Bottega Medica della Dott.ssa Giulia Marinsalta, Ortenzia Travaglini, Parafarmacia Travaglini S.n.c., Vittorio Vittori, Parafarmacia Vittori Sas, Gianna Pistoni, Parafarmacia Farma.Gi e C. S.n.c., Valentina Scarponi, Parafarmacie La Farmacosmetica, Federica Gargamelli, Parafarmacia Myfarma di Pharma Gdm S.r.l., Enrico Cancellotti, Parafarmacia Dott. Cancellotti, Jessica Valentini, Parafarmacia Salus Picena, Melissa Cattarozzi, Parafarmacia Lamelissa di Catarozzi Melissa, Felice Macchiarulo, Parafarmacia La Bottega della Salute S.r.l.s, Paola Procaccini, Parafarmacia La Margherita, in persona dei legali

rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale, in Ancona, piazza Cavour, 23;

nei confronti

Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche, non costituita in giudizio;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Ancona, corso Mazzini, 55;

Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani, Maurizio Cinelli, Piermassimo Chirulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federfarma Marche - Unione Regionale dei Titolari di Farmacia delle Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, piazza della Repubblica, 1/A;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Parafarmacia Le Ferriere Sas, Parafarmacia Golfo Paradiso S.a.s., Parafarmacia del Borgo, Parafarmacia il Faro Benessere, Parafarmacia Foce, Erboristeria Parafarmacia Dott.ssa Mora Roberta, Mgm Far, di Dott. Marco Olmi, P&P Profumi e Profumi S.r.l. (Parafarmacia Rossi), Parafarmacia del Golfo, Parafarmacia del Borgo, Parafarmacia il Girasole S.n.c., Parafarmacia Pharmatika, Parafarmacia Cg, Parafarmacia Longo, Parafarmacia Dott.ssa Iolanda Miliè, Parafarmacia "San G.

Moscato” Dott.ssa Strangio, Parafarmacia Giordano Dott.ssa Sara Emilj, Althea Parafarmacia – Protor S.r.l., Parafarmacia Marra, Farmasanitaria Parafarmacia D.ssa Cristodaro, Parafarmacia Natascia Artese, Parafarmacia New Pharma S.r.l., Parafarmacia Dott.ssa G. Grande, Parafarmacia D'Angelo, Parafarmacia Da Vinci, Elisir Pharma S.r.l., Parafarmacia del Mare Dott.ssa Mercuri, Parafarmacia Marconi S.r.l., Parafarmacia Arrighi Sas di Arrighi Maria, La Parafarmacia Colosimo Dott.ssa Federica, Parafarmacia Dott.ssa Ester Brunicella, Parafarmacia Chiappetta della Dott.ssa Filomena Chiappetta, Parafarmacia Corso Alessandria, Parafarmacia Dott. Rivetti Marco, Parafarmacia Dott. Viglione S.a.s., Parafarmacia Aurora, Parafarmacia Duce, Parafarmacia Dott. Paolo Chiari, Pharmaesse di Nieddu Gianluigi Francesco, Parafarmacia Dott.ssa Oberto, Parafarmacia Dott.ssa Restivo, Parafarmacia Salus di Dott.Ssa De Angelis Daniela, Parafarmacia Sari S.n.c., Parafarmacia Foletto, Parafarmacia Obiettivo Salute S.n.c., Parafarmacia dell'Edera, Reviglio Maria Francesca e C. S.a.s., Parafarmacia Eden, Parafarmacia Cavallotto S.n.c., Parafarmacia Dott. Sartirano, Parafarmacia Alchemilla, Salutestore Parafarmacia Ortopedia Dott. Palumbo, Parafarmacia di Parodi Lauretta, Parafarmacia Biocosmesi, Parafarmacia Boticaria L'Alchimissa di Cubeddu Michela, Parafarmacia Farma Shop Snc di Trogu e Lamparelli, Parafarmacia Erboristeria La Lavanda, Parafarmacia Chessa Dott.ssa Valentina, Parafarmacia Biopharm, Parafarmacie Isola S.r.l., Fitofarma di Meloni Antonelli, Parafarmacia Ste.Mar. S.r.l., Parafarmacia in Herbis Salus della Dott.ssa Bendin Luigina, Parafarmacia Healty Center Sas, Parafarmacia Dott.Ssa Biondaro Sas, Parafarmacia Farmaceuticamente Snc, Parafarmacia Pivetta di Pivetta Paola, Parafarmacia Opitergina Snc di Dott. Mariangela Giroto e Dott. Sheila Segat, Parafarmacia Erboristeria Sanitaria Dott. Fiammengo, Parafarmacia Paraphytofarmacia Sas di Brun Biancamaria, Parafarmacia Miranese di Grigolo Cleide, Parafarmacia Dott. Veronese, Parafarmacia Erboristeria Dott. Campesato G. Snc, Parafarmacia al Redentore S.r.l., Parafarmacia Dott.ssa Katia Panfilo, Parafarmacia Farmaci e Salute, Parafarmacia L'Angolo della Salute, Parafarmacia

Ventrella, Parafarmacia Dott.ssa Gambin, Parafarmacia Herbaria di Franchini Francesca, Parafarmacia di Furlanetto S.r.l., Parafarmacia Zambon, Parafarmacia Dr.ssa Trentin Roberta, Rea Pharma Snc, Parafarmacia Dott.ssa Torsello Maria, Parafarmacia Dott.ssa Raiola, Parafarmacia Lomeo e Paterno', Parafarmacia Dott.ssa Dibenedetto, Parafarmacia Gallipoli, Parafarmacia Dott.ssa Lovino, Parafarmacia La Prima, Parafarmacia Dott.ssa Genni Tedeschi, Parafarmacia Dott.ssa Dipalma, Parafarmacia Panarelli, Parafarmacia Scacciapensieri S.r.l., Parafarmacia Giannotta Lucia, Parafarmacia Farmamica, Parafarmacia Lamedifarma La Mediterranee S.R.L, Parafarmacia Farmiva' S.n.c., Parafarmacia Alma Salus S.n.c., Farma Ds Natura S.r.l.s, Parafarmacia D.ssa Laura Bianchi, Parafarmacia Bionatur, Parafarmacia di Nossa – Carimb S.a.s., Parafarmacia Dott.ssa Frosi Maria Clotilde S.r.l., Parafarmacia Levada, Parafarmacia Erbasan di Zambelli Nadia, Parafarmacia dei Servizi di Nebiosi e Botta S.n.c., Parafarmacia Natura Benessere, Carosso & Scioccati Snc, La Parafarmacia S.a.s. di Sterni & C., Parafarmacia Dott.ssa Silvia Tameni, Parafarmacia Cavour Dott.sse Travanini Emma e Giulia S.N.C, Una Mela al Giorno di Vicentini Elisabetta, Parafarmacia Dott. Branca Matteo, Parafarmacia Dott.Ssa Acciardi, Parafarmacia Sefra S.r.l., Parafarmacia Picardi, Parafarmacia Dott.ssa Bazzani Mara, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4.

per l'annullamento

previa sospensiva

- della deliberazione di Giunta Regionale n. 663/2021 e del documento istruttorio riportato in calce alla deliberazione medesima, predisposto dal Dirigente della P.F. Assistenza Farmaceutica;
- del parere favorevole di cui all'articolo 16 *bis* della legge regionale 15 ottobre 2001, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della

Posizione di Funzione Assistenza Farmaceutica e dell'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;

- della proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria;
- del “verbale di seduta”, allegato alla medesima deliberazione n. 663/2021,

e per la condanna
della Regione Marche al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani e di Federfarma Marche - Unione Regionale dei Titolari di Farmacia delle Marche;

Visto l’atto di intervento *ad adiuvandum*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I fatti a base dell’odierna controversia sono riportati nell’ordinanza di questo Tribunale n. 7/2022, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 418 e 419, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui le norme in argomento prevedevano che i test rapidi basati sulla ricerca dell’antigene e i test diagnostici rapidi per la ricerca del contagio dal virus Sars Cov 2 potessero essere eseguiti, oltre che presso i laboratori analisi pubblici e privati, anche nelle farmacie ma non nelle parafarmacie.

La questione era rilevante nel presente giudizio in quanto, come emerge dall’ordinanza n. 7/2022, i soggetti persone fisiche che hanno proposto il presente

ricorso sono titolari di parafarmacie, i quali avevano aderito alla richiesta della Regione Marche di mettere a disposizione anche i loro esercizi per l'effettuazione, in una delle fasi più acute della nota pandemia, dei test summenzionati.

Sennonché è accaduto che, poche settimane dopo aver adottato la deliberazione di Giunta Regionale che dava attuazione a tali accordi, la Regione, con la D.G.R. n. 663/2021, ha annullato in autotutela la precedente D.G.R. n. 465/2021 (avente ad oggetto, per l'appunto: *“schema di accordo tra la Regione Marche ed esercizi commerciali ex art. 5, D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 (c.d. Parafarmacie) per effettuare test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene e i test diagnostici rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2”*).

I parafarmacisti ricorrenti nel presente giudizio hanno chiesto in principalità l'annullamento della D.G.R. n. 663/2021 e, in aggiunta, la condanna della Regione al risarcimento dei danni.

2. Con sentenza n. 171 del 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la q.l.c. prospettata dal T.A.R., per cui, in sede di riassunzione della causa, i ricorrenti hanno:

- in primo luogo, ribadito la necessità che della questione venga investita la Corte di Giustizia U.E., ritenendo essi che alla presente vicenda si applicano i principi implicitamente affermati dal giudice comunitario nella sentenza 5 dicembre 2013, in cause riunite C-159/12, C-160/12 e C-161/12, *Venturini e altri*, e che sul punto l'ordinanza n. 7/2022 non contiene statuizioni idonee a far ritenere superata la richiesta di rinvio pregiudiziale già formulata nel ricorso introduttivo;
- in secondo luogo, insistito comunque per la condanna della Regione al risarcimento dei danni.

3. Le parti resistenti, ribadendo le difese già svolte *ab initio*, chiedono invece che, anche alla luce della pronuncia della Consulta, il ricorso venga rigettato *in toto*.

Alla pubblica udienza del 10 maggio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

4. Anticipando le conclusioni, la domanda impugnatoria va respinta, mentre la domanda risarcitoria va accolta nei limiti che saranno precisati *infra*.

A tale ultimo riguardo va precisato sin d'ora che non sussiste alcun problema di giurisdizione, visto che la domanda risarcitoria è stata proposta unitamente alla domanda impugnatoria (mentre non rileva ai fini della giurisdizione il fatto che quest'ultima venga rigettata nel merito).

5. Partendo dalla domanda impugnatoria, l'odierno Collegio ritiene di doversi limitare ad evidenziare quanto segue.

5.1. Nell'ordinanza n. 7/2022 il Tribunale ha chiarito in modo abbastanza puntuale (e comunque lo ribadisce in questa sede) che: i) la controversia per cui è causa, avuto riguardo all'origine dei provvedimenti adottati dal legislatore nazionale e dalla Regione, non è un'ordinaria controversia di diritto farmaceutico, venendo invece in rilievo una delle tante misure emergenziali finalizzate a contrastare la nota pandemia, per le quali gli Stati membri dell'U.E. sono stati lasciati liberi dalle istituzioni comunitarie di regolarsi come meglio hanno creduto; ii) la sentenza *Venturini e altri* della C.G.U.E. non può essere letta nel senso patrocinato dai ricorrenti (si rimanda all'ordinanza per la più dettagliata esposizione delle ragioni su cui il T.A.R. ha fondato il proprio convincimento).

L'avviso del Tribunale è stato peraltro confermato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale, la quale non ha mancato di svolgere considerazioni anche relativamente ai principi affermati nella sentenza *Venturini e altri* (si veda il § 5.3.1. della sentenza n. 171 del 2022).

Per tali ragioni l'odierno Collegio ribadisce che la richiesta formulata da parte ricorrente a che il Tribunale disponga il rinvio pregiudiziale non può trovare accoglimento.

Ne consegue altresì l'infondatezza di tutte le censure che richiamano norme comunitarie e/o sentenze della Corte di Giustizia, in quanto non conferenti al caso in esame.

5.2. Per quanto concerne le altre censure, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale anch'esse risultano infondate, visto che:

- la D.G.R. n. 465/2021 era illegittima per violazione dell'art. 1, commi 418 e 419, della L. n. 178/2020;
- l'annullamento della deliberazione è avvenuto dopo poche settimane dalla sua adozione, ossia ampiamente entro il termine "ragionevole" fissato dall'art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990;
- quanto alla comparazione fra i contrapposti interessi (profilo sul quale il Tribunale aveva fondato l'ordinanza di rimessione), la Corte Costituzionale ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a che le prestazioni sanitarie in parola siano eseguite presso le farmacie (si vedano al riguardo, in particolare, i §§ 5.2.4. e 5.2.5. della motivazione della sentenza n. 171 del 2022).

Tutto ciò conduce anche al rigetto del motivo con cui si deduceva la violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, visto che la partecipazione dei ricorrenti al procedimento non avrebbe condotto ad un esito diverso, stante il contrasto oggettivo della D.G.R. n. 465/2021 con l'art. 1, commi 418 e 419, della L. n. 178/2020.

Tali profili erano stati peraltro già trattati anche nell'ordinanza n. 7/2022.

La domanda impugnatoria va quindi respinta.

6. La domanda risarcitoria merita invece parziale accoglimento.

6.1. A questo proposito va in primo luogo osservato che, come insegna la giurisprudenza formatasi in materia di responsabilità civile della P.A., anche un provvedimento legittimo può cagionare al privato destinatario un danno ingiusto le quante volte l'amministrazione venga meno all'obbligo di improntare il proprio operato alla linearità e alla coerenza, in particolare adottando provvedimenti ampliativi che poi si rivelano illegittimi e debbano essere annullati d'ufficio dalla stessa amministrazione, eventualmente su sollecitazione dei controinteressati.

6.2. Si tratta, in sostanza, di una responsabilità del tutto assimilabile a quella sancita dagli artt. 1337 e 1338 c.c., la quale, come è noto, scaturisce dal fatto di aver

coinvolto la controparte in trattative che non erano destinate verosimilmente (in ragione di circostanze che avrebbero dovuto essere conosciute *ex ante* dalla parte infedele) a sfociare nella conclusione del contratto oppure che sfociano in un contratto affetto da vizi (anch'essi conosciuti o conoscibili *ex ante* dal contraente infedele) che lo rendono invalido.

6.3. Nella specie, infatti, la Regione ha dato vita ad un accordo che era destinato ad essere travolto per contrasto con una norma di legge statale, ma dal quale, come si dirà *infra*, sono discese conseguenze patrimoniali pregiudizievoli per i parafarmacisti ricorrenti (o almeno per alcuni di essi), *ergo* si tratta di una vicenda che ricade per l'appunto nelle fattispecie degli artt. 1337 e 1338 c.c.

6.4. Ovviamente, proprio alla luce dei consolidati principi affermati da una centenaria giurisprudenza civile, la responsabilità in parola scatta solo se l'affidamento invocato dal contraente fedele può dirsi sussistente, non potendosi ritenere ingiusto il danno che un soggetto subisce per effetto di una condotta che egli sapeva (o doveva sapere, usando l'ordinaria diligenza) essere vietata dall'ordinamento.

Il Tribunale, però, ritiene che nella specie l'affidamento in capo ai parafarmacisti ricorrenti sussistesse, visto che:

- seppure è vero che i commi 418 e 419 dell'articolo unico della L. n. 178/2020 menzionano esclusivamente la "farmacia" e non anche la "parafarmacia", è altrettanto vero che la Regione, in materia di diritto sanitario e farmaceutico, dispone di competenze legislative e amministrative particolarmente importanti, tali per cui all'ente Regione va riconosciuta nel settore un'autorevolezza peculiare, non comune ad altre materie di legislazione concorrente;
- i ricorrenti, dunque, ben potevano ipotizzare che, prima di procedere all'adozione della D.G.R. n. 465/2021, la Regione Marche avesse approfondito, magari attraverso interlocuzioni con il Ministero della Salute, il Commissario delegato per l'emergenza o altre amministrazioni statali, la questione della fattibilità

dell'accordo con le parafarmacie;

- la D.G.R. n. 465/2021 reca una motivazione che si diffonde in particolare sull'interesse pubblico ad ampliare l'offerta di strutture presso le quali eseguire i tamponi per cui è causa;

- in base ad una valutazione che necessariamente deve essere riferita al momento dell'adozione della D.G.R. n. 465/2021, si poteva legittimamente ritenere da parte dei ricorrenti che, in ragione dell'andamento della pandemia nei primi mesi del 2021, fosse possibile anche derogare alle regole di riparto delle competenze tra farmacie e parafarmacie. Né è decisivo il fatto che alcuni dei parafarmacisti ricorrenti fossero venuti a conoscenza, già nei primi giorni di maggio 2021, dell'esposto di Federfarma, visto che non era possibile in quel momento comprendere se tale esposto fosse stato o meno condiviso dalla Regione (e comunque questo non avrebbe in alcun modo eliso i danni che i ricorrenti avevano subito per avere confidato inizialmente nella validità della D.G.R. n. 465/2021).

Per converso, si deve ritenere sussistente la colpa in capo alla Regione, visto che l'annullamento della D.G.R. n. 465/2021 è stato fondato su elementi tutti preesistenti all'adozione del provvedimento (l'unico profilo nuovo emergente dal documento istruttorio allegato alla D.G.R. n. 663/2021 è il riferimento all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1634/2021), quali, ad esempio, la disciplina sulla c.d. farmacia dei servizi (D.Lgs. n. 153/2009) e la sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 2017.

Naturalmente, le considerazioni appena esposte non contraddicono quanto il Tribunale ha affermato nei paragrafi precedenti a proposito della domanda impugnatoria, visto che i presupposti che rilevano ai fini dell'accoglimento di una domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo non sono i medesimi che rilevano ai fini dell'affermazione della responsabilità civile della P.A. e che, ad ogni buon conto, la delibazione della legittimità di un provvedimento non implica in genere alcuna valutazione in merito alla "condotta" della P.A. (salvo che non vengano in rilievo talune c.d. figure sintomatiche dell'eccesso di potere,

quale ad esempio lo sviamento).

6.5. Ciò chiarito, è la stessa peculiare natura della responsabilità *ex artt.* 1337 e 1338 c.c. ad implicare che in casi del genere ad essere risarcito è solo l'interesse negativo (danno emergente), ossia le perdite che l'interessato ha subito per avere confidato nella conclusione e/o nella validità dell'accordo, e non anche l'interesse positivo, ossia il lucro cessante, visto che il destinatario di un atto ampliativo risultato successivamente illegittimo non aveva titolo al rilascio del provvedimento e all'eventuale stipula del contratto che da esso scaturiva e dunque non aveva diritto a ricavare dall'atto o dal contratto un utile.

6.6. Alla luce di quanto precede, la domanda risarcitoria va accolta nei seguenti limiti:

- il risarcimento spetta solo ai parafarmacisti che hanno aderito (formalmente o *de facto*) all'accordo di cui alla D.G.R. n. 465/2021 e che, in ragione di ciò, hanno sostenuto spese documentate per rendere i locali commerciali dove sono ubicate le rispettive parafarmacie compatibili con gli *standard* fissati nell'accordo. Per replicare alle difese della Regione sul punto, va detto che le spese in questione sono state verosimilmente sostenute dalle parafarmacie ricorrenti prima della entrata in vigore dell'accordo, trattandosi di adempimenti propedeutici all'esecuzione dell'accordo medesimo (ad ogni buon conto, *in parte qua* sarà onere di ogni singolo ricorrente, come si dirà *infra*, comprovare la riferibilità, anche temporale, delle spese in questione alla necessità di dare pronta attuazione all'accordo);
- la somma da risarcire va limitata alle spese vive sostenute (fino alla data di pubblicazione della D.G.R. n. 663/2021) e documentate da ciascun ricorrente, riferite allo specifico servizio di esecuzione dei test per la ricerca del contagio da Sars Cov-2. Fra le spese vive vanno comprese, a titolo esemplificativo e fatte salve le peculiarità di ogni posizione individuale, quelle relative: i) all'acquisto dei test per la ricerca del contagio da Sars-Cov 2 che siano rimasti inutilizzati e invenduti dopo la pubblicazione della D.G.R. n. 663/2021 e fino alla data di entrata in vigore

del D.L. n. 105/2021 (che ha modificato le misure previgenti e la cui disciplina non è oggetto del presente giudizio – al riguardo si veda il § 5.3. dell’ordinanza n. 7/2022); ii) all’eventuale assunzione di collaboratori di parafarmacia da impiegare nel servizio *de quo*; iii) all’acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare esclusivamente per il servizio in parola; iv) all’esecuzione dei lavori o all’acquisto di materiali necessari per realizzare aree separate dal resto dei locali commerciali e dedicate esclusivamente al servizio in questione.

6.7. Pertanto, la Regione Marche - Dipartimento Salute, in esecuzione della presente sentenza, provvederà:

- ad acquisire da ciascuno dei parafarmacisti ricorrenti la documentazione probatoria di cui si è detto al § 6.6., a verificare la regolarità della stessa e la riconducibilità delle spese alle tipologie esemplificative di cui si è detto *supra*;
- a formulare a ciascuno di essi la proposta risarcitoria, attenendosi ai criteri di cui al § 6.6.

Il procedimento dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza e dovrà essere concluso nei successivi 180 giorni.

Le parti hanno sempre la possibilità di richiedere chiarimenti in merito all’ottemperanza avvalendosi dello strumento di cui all’art. 112, comma 5, c.p.a.

7. In conclusione, la domanda impugnatoria va respinta, mentre la domanda risarcitoria va accolta nei limiti di cui ai §§ 6.5. e 6.6., con le conseguenze di cui al § 6.7.

In ragione della parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio si possono compensare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- respinge la domanda impugnatoria;

- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda risarcitoria;
- compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE
Tommaso Capitano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO